



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Segretariato Generale
Direzione generale Musei
Polo museale del Lazio

VISTA la l. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare gli artt. 21-octies e 21-nonies;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il D.M. del 6 ottobre 2015, recante “Concessione in uso a privati di immobili del demanio culturale dello Stato”;

VISTO il decreto rep. 16 del 4 marzo 2016, successivamente integrato con decreto del 26 ottobre 2016, con il quale il Segretario Generale ha individuato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 6 ottobre 2015, i beni demaniali da conferire in concessione d’uso ai privati, tra i quali la Certosa di Trisulti a Colleparado (FR);

VISTO l’avviso pubblico del 28 ottobre 2016 con il quale la Direzione Generale Musei ha indetto la procedura per la selezione dei concessionari dei beni individuati con il decreto succitato;

VISTA l’offerta presentata dalla Associazione Dignitatis Humanae Institute (in seguito anche solo “DHI”) in data 16 gennaio 2017, la documentazione a essa allegata e le successive integrazioni documentali;

VISTO il decreto del 9 marzo 2017 del Segretario Generale di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTA la nota prot. n. 6340 del 14 giugno 2017 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato al Segretario Generale la conclusione dei lavori e ha trasmesso i verbali delle riunioni e la tabella riassuntiva dei punteggi assegnati agli offerenti;

VISTO il decreto del 16 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale ha approvato la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione del 5 giugno 2017 della Commissione giudicatrice che riporta, con riferimento al sito Certosa di Trisulti, a Colleparado (FR), l’associazione DHI, con punteggio 72,6;

VISTA la nota prot. 6935 del 26 giugno 2017 con la quale la Direzione Generale Musei ha comunicato all’associazione DHI in riferimento al bene immobile culturale Certosa di Trisulti di essere risultata concessionaria con punteggio 72,6;

VISTO il contratto di concessione sottoscritto dal Direttore generale Musei, dalla Direttrice del Polo museale del Lazio e dall’associazione DHI in data 14 febbraio 2018, rep. 46;

VISTI tutti gli atti della procedura;

VISTA la nota prot. 9947 dell’8 aprile 2019 con la quale il capo dell’Ufficio legislativo del Ministero, anche a seguito delle numerose interpellanze parlamentari pervenute in merito alla concessione della Certosa di Trisulti, ha richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato un parere sulla configurabilità di un atto di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione;

VISTO il parere del 29 maggio 2019, prot. 15925 con il quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha, tra l’altro, evidenziato che l’associazione DHI, alla data di scadenza di presentazione delle offerte (i.e. 16 gennaio 2017), non era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e prescritti dal D.M. 6 ottobre 2015 e conseguentemente configurato la possibilità per il



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Direzione generale Musei

Polo museale del Luvio

Ministero di adottare, previa comunicazione di avvio del procedimento, un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies*, l. 241 del 1990;

VISTA la nota prot. 11066 del 26 luglio 2019 con la quale è stato nominato il Responsabile del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della concessione in uso della Certosa di Trisulti;

VISTA la comunicazione prot. 11898 del 14 agosto 2019 con la quale, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21-*nonies* della l. 241 del 1990, è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della concessione in uso della Certosa di Trisulti all'associazione DHI;

ESAMINATA la memoria presentata ai sensi dell'art. 10 della l. 241 del 1990 dalla DHI a mezzo p.e.c. in data 26 agosto 2019;

RITENUTE le argomentazioni ivi dedotte, relativamente al procedimento che occupa, non meritevoli di accoglimento per i motivi che seguono;

CONSIDERATO, infatti, che per quanto riguarda l'asserito superamento del termine dei 18 mesi di cui al primo comma dell'art. 21-*nonies* della l. 241 del 1990 per procedere all'annullamento d'ufficio, esso non risulta comunque applicabile atteso che laddove il provvedimento amministrativo risulti conseguito, come nel caso di specie, sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni false o mendaci - circostanza questa neppure oggetto di contestazione nella memoria partecipativa della DHI - non è necessario il previo accertamento definitivo in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO, altresì, che il limite temporale dei 18 mesi suddetto non risulta operante nel caso in esame dal momento che la concessione d'uso a titolo oneroso, integrando una fattispecie contrattuale a carattere sinallagmatico, non costituisce né un provvedimento di autorizzazione né un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici, ipotesi con riferimento alle quali l'art. 21-*nonies*, comma 1 prevede un termine per provvedere non superiore ai 18 mesi;

TENUTO CONTO, inoltre, dell'esigenza di proteggere i beni culturali, di matrice pubblicistica e di limitato godimento i quali, per loro natura, non tollerano la stabilizzazione di un provvedimento illegittimo, come è nel caso di specie;

RITENUTO, quindi, ragionevole il termine entro il quale si provvede all'annullamento posto che è da escludersi il ricorrere di un legittimo affidamento da parte della concessionaria in ordine alla stabilità e legittimità della concessione ingenerata dal trascorrere del tempo, mancando il requisito della buona fede in virtù del fatto che la DHI ha essa stessa ingenerato la situazione di illegittimità;

CONSIDERATO, inoltre, che il contratto di concessione, intervenuto il 14 febbraio 2018, con immissione formale nel possesso differita a gennaio 2019 per condotte imputabili alla DHI, non risulta in stato di avanzata esecuzione e che pertanto l'interesse privato alla prosecuzione del rapporto concessorio è recessivo rispetto all'interesse pubblico sopra rappresentato;

RILEVATO, altresì, che DHI è risultata inadempiente rispetto agli obblighi sanciti dal contratto di concessione sia con riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fruizione, alla custodia e alla vigilanza, sia con riguardo al versamento del canone di concessione;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Segretariato Generale

Direzione generale Musei

Polo museale del Luzzo

RITENUTI sussistenti gli ulteriori presupposti dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-*nonies* della l. 241 del 1990, per come già rappresentati nella comunicazione di avvio del presente procedimento e che qui si ribadiscono;

RAVVISATA, in particolare, la sussistenza del vizio di cui all'art. 21-*octies*, comma 1, *sub-specie* violazione di legge, posto che, come già esposto nella citata comunicazione di avvio del procedimento, l'aggiudicazione della concessione in capo alla DHI è avvenuta in violazione della *lex specialis* della procedura (Avviso pubblico 28 ottobre 2016 e D.M. 6 ottobre 2015) in quanto la suddetta associazione, al momento della scadenza del termine ivi previsto, non risultava in possesso dei requisiti ivi richiesti, circostanza neppure smentita nella memoria depositata dall'associazione DHI nell'ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO, invero, che alla luce di approfondimenti interni e del rinnovato accurato esame degli atti conservati presso la Direzione generale Musei effettuato da ultimo nel mese di luglio 2019, è emerso con ogni evidenza che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la DHI non risultava in possesso: A) della personalità giuridica, invece, prevista dalla *lex specialis*, acquisita solo successivamente e, segnatamente, in data 20 giugno 2017 (come risultante dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 agli atti del procedimento); B) del requisito concernente la previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, atteso che lo statuto della DHI non prevedeva la predetta finalità, acquisita solo successivamente, in data 30 marzo 2017, mediante integrazione dello statuto medesimo; C) del requisito concernente la documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, atteso che l'associazione DHI risulta essere stata costituita in data 8 novembre 2016;

CONSIDERATO, altresì, che dal *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione, risultano attività anteriori alla costituzione dell'associazione non comprovate o congruenti con quanto richiesto dal bando;

CONSIDERATO che è necessario, anche secondo i principi del diritto europeo, che i soggetti concessionari siano in possesso, già in sede di partecipazione, dei requisiti previsti sia dalla legge, sia dall'avviso pubblico della specifica procedura competitiva;

RITENUTO, pertanto, sussistente e decisamente prevalente l'interesse pubblico all'annullamento dei provvedimenti relativi all'aggiudicazione della concessione in uso del bene immobile culturale Certosa di Trisulti, stante la necessità di assicurare la sua tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione, finalità impedita dal mancato possesso da parte della DHI delle prescritte capacità professionali.

Tutto ciò premesso e per tutte le ragioni considerate

DECRETANO

l'annullamento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

*Segretariato Generale
Direzione generale Musei
Polo museale del Lazio*

- del decreto in data 16 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale ha approvato la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione della Commissione giudicatrice, nella parte riferita all'associazione Dignitatis Humanae Institute (DHI) con riguardo al bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti, sita in Colleparado (FR);
 - della nota prot. 6935 del 26 giugno 2017 della Direzione Generale Musei con la quale si è comunicato all'associazione DHI di essere "risultata concessionaria con punteggio 72,6" relativamente al bene Certosa di Trisulti,
- e, per l'effetto,
- del contratto di concessione sottoscritto dal Direttore generale Musei, dalla Direttrice del Polo museale del Lazio e dall'associazione DHI in data 14 febbraio 2018, rep. 46.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso al TAR oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Lampis

Firmato digitalmente da

ANTONIO LAMPIS

CN = LAMPIS ANTONIO
O = Min. dei beni e delle attività cult. e turismo/80188210589
C = IT

IL SEGRETARIO GENERALE

Salvatore Nastasi

Firmato digitalmente da

**SALVATORE
NASTASI**

O = Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE

DEL LAZIO

Edith Gabrielli

Firmato digitalmente da

**EDITH
GABRIELLI**

O = Min. dei beni e delle attività cult. e turismo
SerialNumber =
TINIT-GBRDTH70B67H501E